



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Relazione illustrativa dell'ipotesi di accordo di contrattazione per l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 per il personale di comparto - anno 2014.

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	16 aprile 2015: sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
Periodo temporale di vigenza	Anno 2014
Composizione della delegazione trattante	Per la parte pubblica: Il Direttore Generale dell'Agenzia; per le organizzazioni sindacali: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, USB/PI, RSU Hanno sottoscritto l'accordo le organizzazioni sindacali: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, USB/PI, RSU.
Soggetti destinatari	Tutto il personale di comparto dell'AIFA con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché al personale in posizione di comando da altra amministrazione
Materie trattate dal contratto integrativo	Criteri di erogazione dell'Indennità di cui all'art. 7 della legge 362 del 1999 per il personale di comparto.
Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dei Revisori dei Conti. Nel caso l'Organo di Controllo Interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva. E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d. lgs. 150/2009. E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 10, decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. La Relazione della Performance per l'anno 2013 stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 150/2009 in data 30 aprile 2014.

II.2 - Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

La presente ipotesi di accordo, pur in considerazione degli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, è adottata in osservanza alle disposizioni di legge in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, ed è finalizzata a destinare complessivamente all'istituto economico, l'importo necessario per la

corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA.

L'ipotesi di accordo per i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art.7 della legge 362 del 1999, prevede un sistema di erogazione che tiene conto della modernizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si tiene conto, altresì, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio, con ciò assicurando una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e un miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.

La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale di altre amministrazioni in comando, limitatamente al periodo di comando.

L'ammontare complessivo del Fondo da destinare all'indennità, oggetto del presente accordo, certificato dall'organo di controllo interno all'amministrazione in data 28 novembre 2014, ammonta, al netto della riduzione prevista dall'art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ad euro 1.837.792,00.

L'indennità oggetto della presente ipotesi di accordo, verrà ripartita secondo le seguenti modalità:

- 1) proporzionata in funzione dell'area di appartenenza e della fascia economica in cui il dipendente risulta inquadrato nel periodo, anche parziale, in esame ovvero alla retribuzione lorda annua contrattuale percepita;
- 2) rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio in cui il dipendente ha svolto la propria attività.

L'eventuale residuo sull'ammontare totale sopra citato sarà oggetto di successiva riassegnazione sulla base della percentuale complessiva raggiunta individualmente.

Giova altresì precisare che l'indennità, in quanto emolumento accessorio correlato ad obiettivi di performance delle strutture dell'Agenzia, verrà proporzionata al periodo di effettiva attività svolta dal dipendente in Agenzia durante il 2014: nello specifico si terrà conto della data di assunzione, cessazione, inizio e/o fine comando, part-time, aspettativa, assenze ex art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche in L. n. 133/2008 e altre fattispecie cui consegua una riduzione o sospensione del trattamento economico fondamentale.

In questa fase del processo di misurazione e valutazione della performance non risulta ancora adottata né validata la Relazione per l'anno 2014 per la quale è previsto, ai sensi dell'art. 10 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quale termine ultimo la data del 30 giugno 2015. In ogni caso non si procederà all'erogazione della retribuzione accessoria disciplinata dagli accordi integrativi in esame senza la preventiva validazione della Relazione della performance 2014 da parte dell'OIV.

La presente relazione illustrativa si sottopone all'organo di controllo interno, il Collegio dei Revisori dei Conti, per il controllo in materia di contrattazione integrativa previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.